

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIUDICE, ANDERLINI e OSSICINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1979

Modifica dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante istituzione del servizio sanitario nazionale

ONOREVOLI SENATORI. — Una legge così complessa come la riforma sanitaria, alla cui approvazione così grande parte del Parlamento ha concorso, non poteva non nascere esente da difetti che, sfuggiti in sede di approvazione del provvedimento, divengono evidenti in sede di applicazione. Il primo ad essersi manifestato riguarda l'articolo 9, concernente i compiti dell'Istituto superiore di sanità. In tale articolo si specifica, al primo comma, che l'Istituto superiore di sanità « esplica attività di consulenza sulle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere *g*), *k*), *m*) e *n*) ».

L'inclusione della lettera *k*) tra le materie escluse dai compiti di consulenza dell'Istituto superiore di sanità, rappresenta certamente un errore. La lettera *k*) riguarda, infatti, la consulenza nei « controlli sanitari sulla produzione dell'energia termoelettrica e nuclea-

re e sulla produzione, il commercio e l'impiego delle sostanze radioattive ».

L'Istituto superiore di sanità ha sempre svolto consulenza e controllo per conto del Ministero della sanità in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti fin dalla sua costituzione, avendo assorbito l'« Ufficio del radio » istituito sin dal 1923 presso il Ministero dell'interno. L'attività era svolta dal Laboratorio di fisica divenuto poi Laboratorio delle radiazioni, a questo scopo costituito nell'ambito del regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1973, n. 519, relativa alle « modifiche ai compiti, all'ordinamento e alle strutture dell'Istituto superiore di sanità ». Il Laboratorio delle radiazioni dell'Istituto superiore di sanità è a questo fine articolato in 5 reparti (fisica nucleare, fisica atomica, fisica degli stati aggregati, modelli fisici e metodi di calcolo, biofisica delle radiazioni), in cui operano circa 60 tra ricercatori e tecnici.

Le attribuzioni principali del Laboratorio sono la ricerca nel campo della fisica nucleare, atomica e degli stati aggregati e della biofisica svolta in relazione ai problemi derivanti dall'uso delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti nell'industria, in medicina e nell'ambiente.

I compiti di ricerca e di consulenza sono in gran parte centrati sulla protezione dell'uomo e dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti.

I programmi sono finalizzati alla protezione delle popolazioni (settore degli impianti nucleari) e alla protezione dell'individuo (campo medico e industriale; protezione del paziente e del lavoratore). Nel settore nucleare l'Istituto è tenuto ad esprimere un parere, quale organo tecnico del Ministero della sanità, sia nella procedura di individuazione delle aree suscettibili di insediamenti di centrali elettronucleari (articolo 2 della legge 2 agosto 1975, n. 393), sia in quella della valutazione dell'ubicazione dell'impianto e del progetto di massima (articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185), sia nell'approvazione di tutto l'impianto nell'ambito della Commissione tecnica del CNEN per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria (capo VII del decreto del Presidente della Repubblica citato).

Alle attività previste legate allo sviluppo energetico si aggiungono, sempre in base all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica citato che affida al Ministero della sanità la « tutela sanitaria delle popolazioni ai fini della protezione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti », quelle connesse all'uso di reattori nucleari installati sulle navi.

Un altro campo di intervento in materia di radioprotezione riguarda l'uso delle radiazioni ionizzanti in campo medico. Anche qui, pur tenendo conto dei decreti che hanno delegato alle Regioni molte competenze sanitarie inizialmente centralizzate, l'Istituto, e per esso il Laboratorio, ha svolto e intende

svolgere in prospettiva un ruolo rilevante, non tanto di indagine, ma soprattutto a livello promozionale e normativo. Si tratta di aumentare la sensibilizzazione dell'ambiente medico e sanitario sui rischi connessi con l'uso delle radiazioni ionizzanti, sulla necessità di migliorare le tecniche al fine di ottenere gli stessi risultati riducendo la dose al paziente sia a scopo diagnostico che terapeutico.

Sembra dunque certamente corretto che lo Stato fruisca di una duplice organizzazione tecnica di controllo e consulenza per quanto riguarda il settore della radioattività. È ovvio che uno di questi organismi debba essere il CNEN; ma è altrettanto importante che la competenza più strettamente sanitaria rimanga all'Istituto superiore di sanità.

Diverse sono le soluzioni che paesi diversi hanno individuato per questo problema e in particolare per la tematica dell'energia e nessuna di esse è certo meccanicamente importabile. Ciò che però vi è di comune fra esse è l'accoglimento della esigenza della più assoluta indipendenza delle strutture di controllo da interessi, vincoli o collegamenti con settori che, in ogni paese, sono preposti allo sviluppo della fonte nucleare.

È interessante osservare che alcuni paesi avanzati, come gli USA, hanno ritenuto opportuno mantenere più voci nel sistema delle garanzie di sicurezza nucleare e protezione sanitaria, con una divisione di campi di intervento che meriterebbe un esame più accurato di quello possibile qui. È così che, mentre alla Nuclear Regulatory Commission è affidato il controllo degli impianti e la formulazione dei criteri interni alla logica di controllo, alla Environmental Protection Agency si riconosce la responsabilità di individuare gli obiettivi sanitari generali.

Per questi motivi si propone di modificare il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, cancellando la lettera k) dall'elenco delle attività di consulenza non spettanti all'Istituto superiore di sanità.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è sostituito dal seguente:

« L'Istituto superiore di sanità è organo tecnico-scientifico del servizio sanitario nazionale dotato di strutture e ordinamenti particolari e di autonomia scientifica. Esso dipende dal Ministro della sanità e collabora con le unità sanitarie locali, tramite le regioni, e con le regioni stesse, su richiesta di queste ultime, fornendo nell'ambito dei propri compiti istituzionali le informazioni e le consulenze eventualmente necessarie. Esso esplica attività di consulenza nelle materie di competenza dello Stato, di cui al precedente articolo 6 della presente legge, ad eccezione di quelle previste dalle lettere g), m) e n). Le modalità della collaborazione delle regioni con l'Istituto superiore di sanità sono disciplinate nell'ambito dell'attività governativa di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 5 ».